



COMUNE DI SAN CATALDO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

Copia di Delibera del Consiglio Comunale

DELIBERA N. 98 DEL 19-09-2024

Oggetto: RIDETERMINAZIONE COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2024 RIPRESENTAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di settembre alle ore 18:30 e seguenti, nella sala consiliare del Comune, si è riunito, in seduta Pubblica e Ordinaria, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi e con le formalità di cui all'art. 20 L.R. 7/92, per deliberare sul punto iscritto all'ordine del giorno descritto in oggetto. All'inizio della trattazione risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Bonsignore Romeo	Presente	Cammarata Francesca	Assente
Modaffari Giampiero	Assente	Naro Vincenzo	Presente
Sorce Rosario	Assente	Mangione Bartolo	Assente
Aprile Rosario Fabio	Assente	Lupica Mario	Presente
Fulco Chiara Maria	Assente	Emma Massimo Gianmichele	Presente
Imera Marco Cataldo	Presente	Lombardo Maurizio Salvatore	Presente
Alu' David Gaetan	Presente	Bella Adriano Renato	Presente
Naro Cinzia Raimonda	Presente	Cordaro Ilenya Raimonda	Presente

Presenti: 10 - Assenti: 6

Presiede Romeo Bonsignore nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono.

Comune di San Cataldo - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 98 del 19-09-2024 - Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.



COMUNE DI SAN CATALDO

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 92 del 05-08-2024

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

<i>Oggetto:</i>	RIDETERMINAZIONE COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2024 RIPRESENTAZIONE
-----------------	---

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 18/07/2023 è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Cataldo per il triennio 2023/2026 ed è stato attribuito il relativo compenso;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 13/02/2024 è stato nominato un nuovo componente per la ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023/2026;

VISTI:

- il Titolo VII del D.Lgs. 267/2000 relativo alla disciplina della revisione economico-finanziaria degli Enti locali;
- l'art. 16 comma 25 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'Organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 del 15 febbraio 2012, recante il "*Regolamento per l'istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione*

Comune di San Cataldo - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 98 del 19-09-2024 - Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

economico-finanziario” con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'Organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

- la L. R. n. 17 marzo 2016 n. 3, recante **“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016, Legge di Stabilità regionale”**, con cui la Regione Siciliana ha specificatamente legiferato in materia in merito all'applicazione della norma sopra citata, in particolare all'art. 10;

ATTESO CHE:

- il comma 7 dell'articolo 241 del testo unico n.267 del 2000 prevede che *"l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina"*, rimettendo, in definitiva, la determinazione dell'emolumento in parola alla discrezionalità e alla responsabilità dell'organo politico al quale compete, ai sensi dell'articolo 234 del testo unico, la nomina dell'Organo di revisione;

- questo Consiglio Comunale ha già proceduto, con la citata deliberazione n. 97 del 18/07/2023, a stabilire l'entità del compenso del Collegio dei revisori, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 241, comma 1, del testo unico, che rimanda al decreto interministeriale (da ultimo quello del 21 dicembre 2018) la fissazione dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori;

CONSIDERATO che:

- Il Collegio dei revisori in carica ha più volte richiesto l'adeguamento del proprio compenso agli orientamenti espressi da diversi pareri della Corte dei Conti, volti ad individuare, come parametro meramente indicativo, il compenso minimo eventualmente riconoscibile, nel limite massimo della fascia demografica inferiore rispetto a quella di riferimento per il Comune interessato;
- nella conferenza dei Capigruppo del 04/06/2024 è stato dato mandato all'Ufficio di Presidenza di predisporre la proposta di Rideterminazione del compenso del Collegio dei Revisori dei conti a decorrere dall'anno 2024 e fino a fine mandato con il criterio di individuazione del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.

CONSIDERATO altresì che:

- la Sezione di controllo per la Regione siciliana, con deliberazione n. 272 del 9 ottobre 2015, chiamata ad esprimersi sull'individuazione di un limite “congruo” entro cui ridurre il compenso di cui trattasi, ha riconosciuto la discrezionalità dell'ente nello stabilire l'ammontare del corrispettivo (pur nel rispetto del limite massimo e degli altri criteri stabiliti dalla legge) ed ha escluso la possibilità di un sindacato esterno sulla congruità del compenso basata sulla presunta esistenza di un limite minimo, affermando che l'adeguatezza della remunerazione è criterio generale e normale; *“in mancanza di norme imperative che impongono minimi tariffari inderogabili, l'onerosità del contratto di prestazione d'opera contrattuale, costituisce elemento ‘normale’ o ‘naturale’ come risulta dall'art. 2233 c.c., ma non ne integra un elemento ‘essenziale’, né può essere considerato un limite di ordine pubblico all'autonomia contrattuale delle parti, talché è ben possibile graduare il compenso al di sotto della misura massima fissata senza alcun limite inferiore di ‘congruità’”*.
- la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.16/sez Aut/2017 del 13/06/2017 ha stabilito che, *“dal tenore letterale delle citate disposizioni risulta evidente che il legislatore ha inteso riconoscere non solo un adeguato corrispettivo per lo svolgimento delle funzioni di revisione, ma perseguire, anche, finalità di contenimento delle spese negli enti locali; la riduzione dei costi di funzionamento degli organi di controllo*

interno avviene, pertanto, attraverso la predeterminazione del tetto massimo del compenso base sulla scorta di criteri oggettivi, la previsione di eventuali incrementi solo in ragione di una estensione dell'incarico e la limitazione percentuale dei rimborsi per spese di viaggio e altro. Ad evitare che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, il comma 7 dell'articolo in esame prescrive che "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina".

Ed ancora "Dal quadro normativo testé delineato risulta palese che il legislatore non ha inteso stabilire un tetto minimo al compenso dei revisori, privilegiando, da un lato, l'interesse dell'ente ad una prestazione qualificata, garantita dalle modalità di scelta del revisore e, dall'altro, quello al contenimento della spesa pubblica mediante limiti massimi al corrispettivo; viceversa, l'interesse dei revisori ad evitare vulnus alla propria professionalità - derivanti da remunerazioni troppo contenute - e a scongiurare effetti distorsivi nonché potenziali disparità di trattamento, trova tutela nelle richiamate norme di carattere generale che stabiliscono criteri e principi di adeguatezza applicabili alla fattispecie in esame ed a cui l'ente deve attenersi. Va, al riguardo, considerato che l'art. 2233, comma 2, del codice civile dispone che, nei rapporti d'opera intellettuale, "in ogni caso la misura del compenso dev'essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione" e ciò a maggior ragione a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'art. 9 del d.l. n. 1/2012. L'art. 10, comma 9, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) – come ricordato dalle Sezioni regionali di controllo per la Liguria (delib. n. 95/2016/PAR) e per la Lombardia (delib. n. 103/2017/QMIG) – esclude che il corrispettivo per l'incarico di revisione legale "possa essere subordinato ad alcuna condizione", "possa essere stabilito in funzione dei risultati della revisione" e debba, invece, essere congruamente determinato al fine di assicurare l'effettività e l'indipendenza dell'attività di supervisione, di indirizzo e di verifica intestato ai revisori. Dunque, a parere della Sezione, l'interesse ad un adeguato corrispettivo trova le proprie garanzie nell'ambito del sistema come finora delineato (e nel rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento) e si realizza, allo stato della normativa, mediante lo strumento contrattuale -ove sia possibile la determinazione concordata del compenso (pur nei limiti massimi fissati dalla legge) - o in sede giudiziaria qualora la remunerazione fissata unilateralmente dall'ente appaia incongrua. Di conseguenza, i limiti minimi del compenso dei revisori non possono essere determinati per altra via che non sia quella normativa".

- *Sul punto occorre considerare inoltre che con il richiamato decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, dopo anni di blocchi normativi all'aumento dei compensi negli enti locali, è stato possibile adeguare le tabelle, fino ad allora in vigore previste con precedente decreto del 2005, in considerazione, come riportato nel decreto stesso, "che le funzioni del revisore contabile nell'ultimo decennio sono esponenzialmente aumentate alla luce della legislazione della finanza pubblica e che questo impone l'adeguamento dei compensi base, anche per rispettare i principi sull'equo compenso, di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n.247".*
- *Il preciso richiamo all'equo compenso, introdotto per i forensi e poi esteso a tutti, nasce dalla necessità di garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori richiesti al professionista in relazione al dettato del comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies, del d.l. n.148 del 2017 che ha precisato che "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in*

relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

- Nel vuoto normativo, l'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del Ministero dell'interno, con atto di orientamento del 13 luglio 2017, ex articolo 154 comma 2, del testo unico n.267 del 2000, ha precisato che i limiti minimi al compenso vadano considerati coincidenti – nel silenzio del legislatore - con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore;
- Da ultimo, con il parere del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 04 novembre 2022, alla luce del quadro sopra richiamato, viene rilevato che *“In via generale, si ritiene si debba escludere la facoltà per gli enti locali di adeguare il compenso, in corso di rapporto, qualora non sia intervenuta una modifica normativa o non si sia verificato un palese errore nella determinazione dell'importo spettante. Ciò proprio per evitare che durante il triennio si possano verificare variazioni incrementali del compenso che determinerebbero maggiori oneri a carico del bilancio a discapito dell'indipendenza dell'organo di revisione che potrebbe essere in tal modo posto in condizione di "riconoscenza" verso il proprio controllato”*... *“In conclusione, non si ritiene possibile, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza contabile, procedere a rideterminare i compensi dei revisori stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all'entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018, mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti, qualora i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza. L'ente, potrebbe, invece, valutare la possibilità di applicare le maggiorazioni di cui al decreto interministeriale ministeriale 21 dicembre 2018, laddove spettanti, se non computate nella delibera di nomina per mero errore o dimenticanza.”*

ATTESO, alla luce del quadro sopra sinteticamente richiamato, che la predisposizione della presente proposta di deliberazione da parte del competente ufficio trova fondamento nell'indirizzo formalizzato dalla Conferenza dei Capigruppo con il verbale del 04/06/2024, ed è da ritenersi ammissibile da un punto di vista della regolarità tecnica, nella misura in cui la nuova determinazione da parte del Consiglio Comunale, trovi fondamento nei presupposti richiamati dalla giurisprudenza e dagli orientamenti sopra citati, ovvero:

- Vi sia da parte del Consiglio una nuova determinazione, in considerazione di una valutazione circa la non rispondenza ai requisiti di congruità e di adeguatezza, degli importi già riconosciuti ai revisori con la deliberazione consiliare n. 97 del 18/07/2023;
- La nuova determinazione sia comunque in linea con quanto stabilito dall'art. 241 del d.lgs. 267/2000, in materia di limite massimo, e dal decreto interministeriale del 21 dicembre 2018;

RICHIAMATO il D.M. 21/12/2018, *"Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali"* pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;

ATTESO CHE in merito alla eventuale nuova determinazione del compenso dei revisori, è stata richiesta nuova specifica attestazione al responsabile del settore economico finanziario, riscontrata con nota prot. 23368 del 31/07/24, dalla quale si evince il ricorrere delle fattispecie previste dal suddetto decreto ministeriale del 2018, art. 1 comma 1 lettera a) e b), relative all'applicazioni delle

maggiorazioni su compensi base annui lordi stabiliti dalla delibera consiliare, peraltro già applicate all'attuale compenso riconosciuto ai Revisori dei Conti;

PRESO ATTO che il compenso base annuo lordo massimo previsto dal D.M. 21/12/2018, per ogni componente degli organi di revisione degli enti locali dei Comuni la cui fascia demografica è ricompresa tra i 10.000 e i 19.999 abitanti, è stabilito nella misura base di € 12.890,00, cui si applicano la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 1, co. 1, lett. a), e la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 1, co. 1, lett. b) dello stesso decreto, così come da sottoscrizione del Servizio Finanziario, fermo restando ulteriore determinazione del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta;

IN ESECUZIONE dell'indirizzo dato nel verbale della Conferenza dei capigruppo del 04/06/2024, con il quale, si *“dà mandato all'ufficio di presidenza di predisporre, per nome della conferenza stessa, una proposta da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale di rideterminazione del compenso del Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2024 fino a fine mandato, con il criterio di individuazione del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore”*,

PROPONE

- 1. di RIDETERMINARE** il compenso annuo lordo da attribuire a ciascun componente del Collegio dei Revisori, già attribuito con deliberazione consiliare n. 97 del 18/07/2023, in considerazione del fatto che gli importi già riconosciuti non risultano rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza;
- 2. Di DARE ATTO CHE** al compenso rideterminato si applicano la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 1, co. 1, lett. a), e la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 1, co. 1, lett. b) dello stesso decreto, vista la sottoscrizione del Servizio Finanziario;
- 3. di DARE ATTO** che la decorrenza della nuova determinazione del compenso si avrà dalla data di esecutività del presente provvedimento,
- 4. di DARE ATTO** ancora che il compenso sopra determinato sarà aumentato del 50% per il Presidente del Collegio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 241, comma 4, del d.lgs. 267/2000;
- 5. di CONFERMARE**, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 3 del D.M. 21/12/2018, il rimborso delle spese di viaggio nel limite massimo del 50% del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi, nella misura pari ad 1/7 del costo del carburante per ogni km percorso (andata e ritorno) dal luogo di residenza alla sede del Comune;
- 6. di DICHIARARE** la deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'opportunità di procedere in tempi brevi con la relativa modifica, in esecuzione con l'indirizzo dato dal Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con legge regionale 30/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica** sulla proposta di deliberazione sopraesposta.

San Cataldo, 05-08-2024

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono

(Sottoscritto con firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge n.142/1990, recepita con legge regionale 48/1991 e modificata con legge regionale 30/2000, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile** sulla proposta di deliberazione sopraesposta.

San Cataldo, 05-08-2024

**Il Responsabile del 4° Settore - Gestione
Finanziaria e Tributi**

F.to Salvatore Manto

(Sottoscritto con firma digitale)

II PRESIDENTE

Alle ore **22:15** introduce il punto 8 – avente ad **Oggetto : RIDETERMINAZIONE COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2024 RIPRESENTAZIONE**

DI SEGUITO I PARERI ESPRESSI:

- Tecnico Favorevole
- Contabile Favorevole

Il Presidente dà lettura del verbale della Conferenza dei Capigruppo da cui scaturisce la presente proposta di rideterminazione, recante anche la misura del nuovo importo.

Si passa alla discussione.

Il Presidente non essendoci interventi mette ai voti la rideterminazione dell'importo che ammonta ad € 12.890,00.

Si passa alla votazione:

PRESENTI: 10/16 (Assenti i Consiglieri: Cammarata, Fulco, Modaffari, Sorce, Aprile e Mangione)

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il Presidente del Consiglio dichiara la rideterminazione dell'importo in € 12.890,00 **APPROVATO ALL'UNANIMITA'**

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di cui in oggetto nella sua interezza, comprensiva dell'indicazione dell'importo per come stabilito dal Consiglio Comunale.

Si passa alla votazione:

PRESENTI:10/16(Assenti i Consiglieri: Cammarata, Fulco, Modaffari, Sorce, Aprile e Mangione)

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il Presidente del Consiglio dichiara la proposta di cui in oggetto nella sua interezza, comprensiva dell'indicazione dell'importo per come stabilito dal Consiglio Comunale **APPROVATA ALL'UNANIMITA'**

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di immediata esecutività.

Si passa alla votazione:

PRESENTI: 10/16 (Assenti i Consiglieri: Cammarata, Fulco, Modaffari, Sorce, Aprile e Mangione)

FAVOREVOLI: 10

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

Il Presidente del Consiglio dichiara la proposta **APPROVATA ALL'UNANIMITA ED IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.**

Gli interventi dei Consiglieri Comunali e degli Amministratori presenti sono riportati nella verbalizzazione del separato resoconto che verrà pubblicato nelle forme di legge.

Il Presidente alle ore 22:29 dichiara sciolta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI gli interventi di cui al verbale di seduta allegato;

VISTA la votazione sopra riportata;

DELIBERA

Di approvare la proposta N. 92 del 05-08-2024 con oggetto: **RIDETERMINAZIONE COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2024 RIPRESENTAZIONE.**

Con separata votazione

DELIBERA

L'immediata esecutività

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

*F.to Romeo Bonsignore
(Sottoscritto con firma digitale)*

Il Consigliere Anziano

*F.to Vincenzo Naro
(Sottoscritto con firma digitale)*

Il Segretario Generale

*F.to Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono
(Sottoscritto con firma digitale)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Pubblicazione, su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991 n. 44, è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 consecutivi decorrenti dal 24-09-2024.

San Cataldo, 24-09-2024

Il Responsabile Pubblicazione

*F.to Dott.ssa Lo Iacono Laura Eleonora
(Sottoscritto con firma digitale)*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione diventerà esecutiva il _____ per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91.
- La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91.

San Cataldo, 24-09-2024

Il Segretario Generale

*F.to Dott.ssa Lo Iacono Laura Eleonora
(Sottoscritto con firma digitale)*

Comune di San Cataldo - DELIBERA DI CONSIGLIO n. 98 del 19-09-2024 - Copia dell'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.